



C O M U N E D I P I S C I O T T A **(Provincia di Salerno)**

n.cronologico generale **26** del **23/01/2018**

SETTORE TECNICO - GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 23/01/2018

Oggetto: PROVVEDIMENTO DI PROROGA DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N° 11/2008.
--

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di Gennaio

PREMESSO CHE

- in relazione al disposto dell'art. 177, comma 1, e artt. 107 e 109 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto sindacale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del servizio demanio marittimo, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali in materia;

VISTA

- la concessione demaniale marittima n°11/2008 con scadenza al 31 dicembre 2013, intestata alla sig.ra **Tambasco Anna**, nata a Salerno il 26.07.1964 e residente in Pisciotta alla via degli Ulivi fraz. Caprioli CF TMBNNA64L66H703E, avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima, di **mq 50** sita in loc. Gabella, meglio identificata al foglio di mappa n°38 part.IIIa 217, per il mantenimento di un'area allo scopo di sosta canoe e pedalò;

DATO ATTO CHE

- la suddetta concessione, ha beneficiato del rinnovo automatico, fino al 31 dicembre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

2010, n. 25;

VISTA

- la nota prot. n° 348 del 11.01.2018 con cui è stata reiterata da parte della sig.ra Tambasco Anna l'attivazione del procedimento amministrativo di rinnovo;

VISTE

- la legge 15.12.2011 n. 217 (Legge Comunitaria 2010) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012, che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime, in particolare, novellando il comma 4bis dell'art. 3 della legge 494/93, ovvero prevedendo per le nuove concessioni demaniali marittime una durata da 6 a 20 anni, determinata in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
- la legge 17.12.2012 n. 221 (Legge di stabilità 2013), che proroga al 31 dicembre 2020, le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2009, aventi finalità turistico – ricreative, lacuali e fluviali, sportive, destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;
- il decreto legge n°113 del 24 giugno 2016 (decreto enti locali) - convertito con legge n. 160 del 7 agosto 2016
 - che conferma la validità della proroga delle concessioni demaniali marittime vigenti di cui all'art.1, comma 18 del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge n°25 del 26.10.2010;

VISTO

- l'art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, che ha esteso a beneficio delle regioni le funzioni amministrative relative a tutto il demanio marittimo, ampliandole al mare territoriale, indipendentemente dalla destinazione o meno delle sue aree ad usi turistico - ricreativi, con l'eccezione di quelle interessate da finalità inerenti l'approvvigionamento di fonti di energia;

DATO ATTO CHE

- l'art. 1 del succitato decreto legislativo, ha previsto il conferimento delle funzioni amministrative, ovvero le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, salva diversa espressa disposizione contenuta nello stesso Dlgs. n. 112/1998;

VISTI

- il combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42 del D.lgs. n. 96 del 30/03/1999 e del citato art. 105 del D.lgs. n. 112 del 31/03/1998, con cui i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- il d.p.c.m. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

VISTE

- la delibera di Giunta Regionale n. 3744/2000 con la quale la Regione Campania ha preso atto del riassetto delle competenze ed attribuzioni di funzioni, riconoscendo che incombe sui Comuni la gestione ed il rilascio di concessioni su aree del demanio marittimo, territorialmente competenti, con esclusione per quelle di interesse nazionale e comprese nel d.p.c.m. del 21/12/1995;
- la Legge Costituzionale. n. 3 del 18/10/2001, operante la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, che ha

conferito le funzioni amministrative sul demanio marittimo fatte salve le esigenze di esercizio unitario sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

- la delibera di Giunta Regionale n. 395 del 28 marzo 2006, con cui sono stati forniti ai comuni costieri ulteriori indirizzi operativi in materia di demanio marittimo abrogando la delibera n. 1971/2001 e ribadendo, in particolare agli articoli 4 e 5, la propria competenza in merito all'approvazione del piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (PUAD);

DATO ATTO CHE

- il PUAD costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti al rilascio, rinnovo e variazioni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche - ricreative, nell'ambito territoriale della Regione Campania;
- fornisce ai Comuni indirizzi nella redazione ed approvazione dei Piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo, prevedendo, anche per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico;
- con la sopracitata delibera si è stabilito che nelle more dell'approvazione del PUAD, da parte della Regione Campania le amministrazioni concedenti possono rilasciare concessioni demaniali marittime inserendo nei rispettivi provvedimenti di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali marittime, nonché loro variazione, una clausola risolutiva espressa del titolo: "laddove il PUAD contenga prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio";
- la Regione Campania con delibera di Giunta n. 2189 del 17/12/2007 avente ad oggetto l'approvazione delle Linee Guida per l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili, ha fornito ulteriori indirizzi in materia di demanio marittimo costiero;

PRESO ATTO CHE

- ad oggi, il suddetto disegno di legge regionale non ha concluso l'iter legislativo;

PRECISATO CHE

- la concessione demaniale marittima rappresenta l'atto legittimante l'occupazione e l'utilizzo del bene demaniale e, pertanto, **riveste carattere pregiudiziale rispetto al titolo abilitativo edilizio;**

VISTA ANCORA

- La circolare n° 57 del 15/02/2013 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime, che prevede il rilascio di un provvedimento ricognitivo del titolo concessorio in scadenza con indicazione delle norme che hanno prorogato la validità del titolo al 31 dicembre 2020, della misura del canone annuale e dell'importo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo dell'imposta di registro;

CONSIDERATO CHE

- con il rilascio/rinnovo della presente licenza si garantisce la continuità nell'utilizzo del bene assicurando, in tal modo, la migliore tutela dell'interesse erariale rappresentato dall'entrata per lo Stato derivante dal pagamento del canone di concessione suppletivo e la manutenzione dell'area demaniale;

VISTI

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, avente ad oggetto "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione";
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione";

VISTI

- il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, avente ad oggetto "Approvazione del testo definitivo del Codice della Navigazione";
- il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione";

ACCERTATA

- la regolarità del pagamento dei canoni e delle addizionali regionali relativi alle annualità pregresse, allegate tra l'altro alla nota prot. n. 348 del 11.01.2018;

VISTI

- la legge 241/90 e smi;
- la normativa vigente in materia;
- l'art. 107 del Dlgs n. 267/2000 recante il Testo Unico degli Enti Locali;
- l'articolo 36 del Codice Della Navigazione;
- la legge n° 89/2014;

DATO ATTO CHE

- per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia;

RITENUTO

- di poter provvedere in merito, per quanto esposto in premessa;

DETERMINA

1. Per tutto quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
2. **Di prorogare fino al 31 dicembre 2020**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 – duodecies del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 22 e secondo le disposizioni di cui al decreto legge n°113 del 24 giugno 2016 (decreto enti locali) - convertito con legge n. 160 del 7 agosto 2016, la scadenza della validità della **concessione demaniale marittima n° 11/2008** intestata alla sig.ra **Tambasco Anna**,

nata a Salerno il 26.07.1964 e residente in Pisciotta alla via degli Ulivi fraz. Caprioli CF TMBNNA64L66H703E, avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale marittima di mq 50 sita in loc. Gabella, meglio identificata al foglio di mappa n°38 part.IIIa 217, per il mantenimento di un'ara demaniale allo scopo di sosta canoe e pedalò;

3. **Per tutto quanto** non previsto nel presente atto restano pienamente valide ed efficaci le disposizioni e clausole della concessione demaniale marittima **11/2008**.
4. **Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione** del presente atto sono in capo al concessionario che vi provvederà entro e non oltre **venti giorni**. La copia della ricevuta della richiesta di registrazione e la copia originale dell'atto registrato dovranno pervenire al Comune nei **dieci giorni** successivi al completamento delle suddette attività. La mancata osservanza della presente clausola potrà essere valutata, da parte dell'Amministrazione, come causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. f), Cod. Nav.

Si assolve all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sul sito Web del comune di Pisciotta in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e del comma 32 dell' art. 1 della Legge 190/2012 e smi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING. AURELIO POSITANO

**Firma del Funzionario Responsabile
Aurelio Positano**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere	Data Parere	Il Funzionario Responsabile che ha espresso il parere
FAVOREVOLE	22/01/2018	GIUSEPPE CAPOZZOLO

L'incaricato facente funzione
di responsabile del servizio
POSITANO AURELIO